

COMUNE di MONTALENGHE
Provincia di Torino
Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico

Oggetto: APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA E DI OFFERTA per concessione area comunale agricola ad usi speciali.

L'anno duemilasedici, addì tredici del mese di settembre, nella Casa Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Testo Unico n.267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il D.lgs 50/2006;

Premesso che il comune di Montalenghe è proprietario di un'area sita in strada Ruglio, classificata area agricola ad uso speciale, in parte già concessa in affitto ed in parte libera; la parte non ancora concessa in affitto è distinta in mappa al catasto terreni al Foglio 15 particelle: n°166 (mq 1273), n°54 (mq 2024), n°55 (mq 1510), n°126 (mq 870), n° 125 parte (mq 870), n° 124 parte (mq 1260), n° 123 parte (mq 1045), n°56 parte (mq 1380), n° 57 parte (mq 708), n° 58 parte (mq 803), n° 140 parte (mq 1076), n° 61 parte (mq 708), n° 62 parte (mq 1334), per un totale di mq. 14.569 circa;

Premesso che sull'area predetta è presente una zona contenente materiale non riciclabile e, al momento non smaltibile, e che tale zona individuata da perizia geologica che si allega alla presente, è stata debitamente transennata in modo che non possa essere utilizzata per nessuno scopo; esistono inoltre su tale zona, alcuni fabbricati installati da precedente locatore che dovranno essere demoliti oppure regolarizzati;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 09.07.2016 ad oggetto: approvazione atto di indirizzo per locazione area comunale sita in Strada Ruglio per stoccaggio e riciclo di rifiuti inerti edili e conferimento sfalci;

Ritenuto di poter dare in concessione l'area predetta, esclusa la parte transennata, utilizzando una procedura aperta e scegliendo l'operatore economico che offrirà le condizioni più vantaggiose secondo il criterio del maggior rialzo sul prezzo a base d'asta, stabilito in € 2.750,00/annui, anche in caso di una sola offerta valida;

Vista la determinazione n.45.3 del 28.07.2016 con la quale si pubblicava il bando pubblico;

Vista la determinazione n. 48.3 del 28.08.2016 con la quale si approvava il verbale della predetta gara andata deserta;

Ritenuto di ripubblicare il predetto bando alle stesse condizioni del precedente;

Visto il bando pubblico, il modello di domanda, il modello di offerta, l'estratto di mappa con l'indicazione della zona oggetto del presente bando, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

1. di indire procedura aperta per provvedere alla concessione di area di proprietà comunale di cui alla premessa che verrà aggiudicata scegliendo l'operatore economico che offrirà le condizioni più vantaggiose secondo il criterio del maggior rialzo sul prezzo a base d'asta pari ad € 2.750,00/annui e che avverrà anche in caso di una sola offerta valida;
2. di approvare il bando, il modello di domanda, il modello di offerta, l'estratto di mappa con l'indicazione della zona oggetto del presente bando, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(geom Gloria Eva FORNERIS)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno _____ all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dottor Luigi CUNTI)



COMUNE di MONTALENGHE

Provincia di Torino

C.F. 84001090012 - P.IVA 01156620013

Tel. 011 9839458 - Fax 011 9839202

**BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI AREA COMUNALE
AGRICOLA AD USI SPECIALI**

Prezzo a base d'asta € 2.750,00 annui (soggetti a rialzo)

Il Comune di Montalenghe intende concedere per **la durata di nove anni**, prorogabili di ulteriori nove anni, alle condizioni di seguito descritte, l'area individuata catastalmente al C.T. al Foglio 15 particelle: n°166 (mq 1273), n°54 (mq 2024), n°55 (mq 1510), n°126 (mq 870), n° 125 parte (mq 870), n° 124 parte (mq 1260), n° 123 parte (mq 1045), n°56 parte (mq 1380), n° 57 parte (mq 708), n° 58 parte (mq 803), n° 140 parte (mq 1076), n° 61 parte (mq 708), n° 62 parte (mq 1334), per un totale di mq. 14.569 circa, tale area si trova in Strada Ruglio. Escluso dalla concessione è l'area transennata sul posto e delimitata da apposita perizia geologica.

L'area attualmente ha la seguente destinazione urbanistica: "AUS" (AREA AGRICOLA USI SPECIALI) così definitiva dal vigente P.R.G.C.:

"Si individua e definisce con la nuova sigla AUS (Agricola Usi Speciali), una nuova area normativa di tipo agricolo-speciale, di proprietà Comunale, destinata esclusivamente ad impianto ed attrezzatura per il deposito, il trattamento ed il riciclaggio di rifiuti "costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto", il tutto secondo quanto previsto dall'All. 1 del D.M. 05/02/1998 ed in conformità al Decreto Ministeriale n. 186 del 05/04/2006, inerente il riutilizzo dei rifiuti edili.

In tale area potranno essere realizzate infrastrutture strettamente legate alla destinazione sopra esposta e strutture per la protezione degli impianti e delle attrezzature e documentazioni attinenti l'attività stessa, la cui estensione sarà regolata attraverso i parametri urbanistici definiti nell'apposita scheda d'area.

L'Amministrazione Comunale definirà inoltre con i gestori, attraverso apposite Convenzioni, le condizioni ed i tempi di esercizio dell'area stessa. "

Pertanto l'area viene concessa per essere utilizzata per stoccaggio e riciclaggio dei rifiuti elencati nell'area normativa del P.R.G.C., oltre al conferimento degli sfalci.

Il concessionario dovrà, prima di iniziare qualsiasi attività, presentare i dovuti progetti ed acquisire le necessarie autorizzazioni, per esercitare nell'area stessa lo stoccaggio degli inerti ed il loro riciclaggio, oltre al deposito degli sfalci.

CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE

- l'area non potrà essere utilizzata da altra Ditta o per fini diversi da quelli concessi dal Piano Regolatore Comunale e dalla normativa vigente;
- l'area transennata sul posto e individuata da perizia geologica agli atti dell'Ente non potrà in nessun modo essere utilizzata per nessuno scopo;
- i fabbricati già presenti sull'area dovranno essere demoliti oppure regolarizzati;
- Il concessionario si farà carico di ogni onere ed opera necessaria per attrezzare l'area in conformità ai requisiti tecnici e regolamentari indispensabili per l'esercizio delle attività;
- restano a carico del concessionario gli oneri per i consumi idrici, elettrici, assicurativi e generali legati all'esercizio dell'area;
- il concessionario al momento della firma del contratto, verserà la somma pari a due annualità che verranno incamerate come deposito cauzionale a garanzia del corretto utilizzo dell'area e del risarcimento di eventuali danni causati all'immobile di proprietà comunale nell'esercizio dell'attività di stoccaggio e riciclaggio dei rifiuti. Tale somma verrà restituita al termine del contratto;
- restano a carico del concessionario tutti gli adempimenti in materia ambientale e di catasto e registrazione rifiuti restando il comune sollevato da ogni onere e adempimento in quanto il contratto non costituisce affidamento di servizio;
- in caso di risoluzione anticipata del contratto ed, in ogni caso, al termine dello stesso, il concessionario si farà carico del ripristino dello stato originale dell'area.

DURATA DELLA CONCESSIONE

- La concessione ha durata per un periodo di 9 (nove) anni, con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto, con un canone pari a € 2.750 annui (a base d'asta soggetto a rialzo) da pagarsi in due rate uguali, la prima con scadenza 15 gennaio e la seconda con scadenza 15 luglio, presso la tesoreria comunale. Il mancato pagamento del canone darà diritto al Comune di rescindere "ipso jure" il contratto e il concessionario non potrà far valere alcuna azione od eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute.
- La concessione potrà essere rinnovata, su richiesta dell'operatore, agli stessi patti e condizioni, per ulteriori 9 anni, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale.

RESPONSABILITÀ E RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE

Le parti hanno facoltà di disdetta da comunicarsi all'altra parte a mezzo di lettera raccomandata A/R con preavviso di almeno 12 mesi.

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione Comunale può recedere unilateralmente dalla concessione-contratto, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del concessionario, ivi compreso il rimborso degli oneri sostenuti stimati da un tecnico comunale.

L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di risolvere anticipatamente la concessione-contratto a solo proprio giudizio e con semplice comunicazione scritta nei seguenti casi:

1. Grave e ripetuta inosservanza da parte del concessionario di uno o più obblighi assunti verso l'Amministrazione;
2. In caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'indicata attività di stoccaggio e riciclaggio rifiuti inerti e sfalci;
3. In ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto, che renda impossibile la prosecuzione della concessione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

In caso di recesso da parte del concessionario, lo stesso si impegnerà comunque a lasciare a totale disposizione dell'Amministrazione Comunale la struttura e gli impianti in essa contenuti perfettamente funzionanti e nello stato in cui li ha ricevuti.

Qualora il concessionario venga meno agli obblighi pattuiti, l'Amministrazione provvederà ad incamerare la cauzione versata alla sottoscrizione del contratto.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

- Iscrizione alla Sezione Regionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie previste per trasporto, gestione impianti di messa in riserva e stoccaggio rifiuti inerti edili.
- Iscrizione alla CCIAA in relazione alle attività previste;
- Regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva;

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

BUSTA A (chiusa e sigillata)

1. L'offerta dovrà essere presentata, compilando l'apposita "**domanda di partecipazione**" allegata al presente bando sotto la lettera A). Qualora le offerte vengano presentate da più persone queste s'intendono solidamente obbligate.

In tale domanda dovranno essere indicati:

per le persone fisiche, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza ed il codice fiscale dell'offerente; per le persone giuridiche o enti, la ragione/denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, nonché le generalità del legale rappresentante o di chi sottoscrive l'offerta, nonché la giustificazione dei poteri di firma; nel caso di società la composizione societaria e la rappresentanza legale. In tutti i casi, ove si tratti di procuratore speciale, dovrà altresì essere allegata l'originale o la copia conforme all'originale della procura in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata;

2. **dichiarazione** avente valore sia di dichiarazione di scienza o volontà che di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 con cui l'offerente dichiara:

a) che NON si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi NON sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) che nei cui confronti NON è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) che nei cui confronti NON è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di

procedura penale l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) che NON ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che NON ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, NON ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che NON ha commesso un errore grave nell'esercizio della sua attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che NON ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, NON risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che NON ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68;

m) che nei cui confronti NON è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; (disposizione abrogata, ora il riferimento è all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 n.d.r.)

m-bis) che nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, NON risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quater) che NON si trovi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

n) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

- a. n) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- b. oppure
- n) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
- o) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, il capitolato d'oneri allegato al presente bando e di essersi recato sul posto oggetto del presente bando;
- p) indica il numero di fax al quale va inviata, qualsiasi informazione o comunicazione in sede di gara; il numero di telefono e fax al quale va inviata l'eventuale richiesta di cui all'articolo 48, D.Lgs. n. 163/2006 tel..... fax
- q) di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
- r) di assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della legge 163/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, pena la risoluzione dell'incarico
- s) di non essere debitore nei confronti del Comune di Montalenghe di somme di denaro per canoni, affitti, indennità a qualsiasi titolo, ICI, TARSU, TOSAP e altri tributi comunali;
- t) di essere a conoscenza che saranno a proprio carico le spese di rogito, l'imposta di registro, le relative vulture e trascrizioni ed ogni altra spesa inerente o conseguente alla compravendita;

Devono essere allegati alla domanda di partecipazione:

copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore

1. eventuale originale o copia conforme all'originale della procura (che deve essere formata per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio)
2. per le persone giuridiche, l'iscrizione presso il Registro delle Imprese

BUSTA B (chiusa e sigillata)

Inoltre deve essere compilato il **modello "offerta economica"** che si allega al presente bando sotto la lettera "B" con indicazione:

- delle generalità dell'offerente
- dell'importo offerto, espresso in cifre ed in lettere, tenendo presente che nel caso di discordanza prevarrà quello più vantaggioso per il Comune di Montalenghe. L'offerta dovrà raggiungere almeno l'importo a base d'asta e non verrà ritenuta valida alcuna offerta in diminuzione ma solo in rialzo;
- del recapito dell'offerente ai fini delle comunicazioni inerenti la procedura d'asta

L'offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sottoscritta con firma leggibile e per esteso dall'offerente o dal procuratore speciale ovvero, nel caso in cui questi sia persona giuridica, dal suo legale rappresentante; **nella busta contenente l'offerta non devono essere inseriti altri documenti. Le due buste sigillate andranno inserite in un unico plico.**

Il plico dovrà essere, a sua volta, sigillato e controfirmato sui lembi.

Il plico deve essere indirizzato a: COMUNE DI MONTALENGHE – Via Cavour n.2 – 10090 MONTALENGHE (TO) e deve riportare all'esterno la dicitura "DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI AREA COMUNALE AGRICOLA AD USI SPECIALI e i dati del mittente.

La domanda di partecipazione deve essere inviata in busta chiusa, al Comune di Montalenghe Via Cavour 2, a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, e pervenire **entro le ore 11,30 del giorno MERCOLEDI' 5 OTTOBRE 2016, le buste verranno aperte il giorno GIOVEDI' 6 OTTOBRE 2016 ore 9,30 presso l'ufficio tecnico comunale in seduta pubblica.**

E' altresì possibile la consegna a mano della domanda all'ufficio protocollo, entro il suddetto termine perentorio.

Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: "DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI AREA COMUNALE AGRICOLA AD USI SPECIALI" e i dati del mittente.

La domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare l'impresa e deve riportare l'indirizzo di spedizione, il codice fiscale e/o partita IVA, il numero del telefono e del fax.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi ragione non giunga a destinazione in tempo utile.

Non si darà corso all'apertura del plico che risulti pervenuto oltre il termine previsto.

Trascorso il termine fissato, non è riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

AGGIUDICAZIONE

L'area sarà concessa alla Ditta che avrà presentato il maggior rialzo sulla tariffa di affitto a base di gara di €. 2.750,00 annui.

STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario deve ritenersi in ogni modo immediatamente vincolato sin dal momento della chiusura della seduta pubblica della gara.

Successivamente l'aggiudicatario dovrà presentarsi presso gli uffici comunali per la stipula del formale contratto di concessione a semplice avviso del Comune di Montalenghe, effettuato a mezzo raccomandata a.r. con preavviso non superiore a giorni dieci.

Nel caso l'aggiudicatario non stipulasse il contratto nel termine determinato dall'Amministrazione si procederà con apposita determinazione, da notificare all'interessato, alla revoca dell'aggiudicazione ferma restando ogni eventuale altra azione di risarcimento danni da parte del Comune di Montalenghe.

OGGETTO : PROCEDURA APERTA PER PER LA CONCESSIONE DI AREA COMUNALE AGRICOLA AD USI SPECIALI.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto		
nato il	a	
Tel.	Fax.	@mail
in qualità di		
dell'impresa		
con sede in		
codice fiscale n.		
partita IVA n.		
Per le Società Giustificazione poteri di firma		

CHIEDE

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:

PERSONA FISICA;

ovvero

LEGALE RAPPRESENTANTE della Società _____

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

a) che NON si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi NON sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) che nei cui confronti NON è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) che nei cui confronti NON è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) che NON ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che NON ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, NON ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che NON ha commesso un errore grave nell'esercizio della sua attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che NON ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, NON risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che NON ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68;

m) che nei cui confronti NON è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; (disposizione abrogata, ora il riferimento è all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 - n.d.r.) m-bis) che nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, NON risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

- m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m-quater) che NON si trovi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- n) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- oppure
- c. n) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- d. oppure
- n) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
- o) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, il capitolato d'oneri allegato al presente bando e di essersi recato sul posto oggetto del presente bando;
- p) indica il numero di fax al quale va inviata, qualsiasi informazione o comunicazione in sede di gara; il numero di telefono e fax al quale va inviata l'eventuale richiesta di cui all'articolo 48, D.Lgs. n. 163/2006 sono i seguenti: tel. fax
- q) di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
- r) di assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della legge 163/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, pena la risoluzione dell'incarico**
- s) di non essere debitore nei confronti del Comune di Montalenghe di somme di denaro per canoni, affitti, indennità a qualsiasi titolo, ICI, TARSU, TOSAP e altri tributi comunali;
- t) di essere a conoscenza che saranno a proprio carico le spese di rogito, l'imposta di registro, le relative volture e trascrizioni ed ogni altra spesa inerente o conseguente alla compravendita;

Si allega alla presente domanda di partecipazione copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore

_____ li _____

FIRMA

MODELLO B

Marca da bollo legale
€ 16,00

**COMUNE DI MONTALENGHE
VIA CAVOUR 2
10090 MONTALENGHE (TO)**

**OGGETTO : PROCEDURA APERTA PER LA PER LA CONCESSIONE DI AREA COMUNALE AGRICOLA
AD USI SPECIALI” .**

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto		
nato il	a	
Tel.	Fax.	@mail
in qualità di		
dell'impresa		
con sede in		
codice fiscale n.		
partita IVA n.		
Per le Società Giustificazione poteri di firma		

Offre il prezzo di € _____ANNUI
(diconsi _____)ANNUI

Data _____

L'OFFERENTE _____


Geom. CHIUMINATTO Marco
 Via Sestiere 3/3
 10080 CONTANO (TO)
 P.I. 1025340014
 Cell. 349/93 97 575
 e-mail marco_chiurno@libero.it

Città Metropolitana di Torino
COMUNE DI MONTALENGHE


OGGETTO : Rilievo piano-altimetrico dell'area occupata da rifiuti speciali non pericolosi impropriamente conferiti
 UBICAZIONE: MONTALENGHE, VIA ROMA S.N.C.

TAQUILA: **U**
 PLANIMETRIA E SEZIONI
 DATA: Giugno 2016
 AGGIORNAMENTI:
 SCALA: VEDI DISEGNO


RICHIEDENTE
COMUNE DI MONTALENGHE
 C.F. 0115620013
 IL TECNICO
 Geom. CHIUMINATTO Marco



PLANIMETRIA
 Scale 1:500




SEZIONE A-A



SEZIONE B-B

Area di proprietà del Comune di Montalenghe
 Area attualmente già concessa in locazione

QUANTITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IMPROPRIAMENTE CONFERITI	208.19 mc
RIFIUTI BITUMINOSI	523.56 mc



SEZIONE C-C